



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 137/17/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI RETTIFICA AVVIATO
NEI CONFRONTI DI RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. AI SENSI
DELL'ART. 32-QUINQUIES DEL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177**

(Programma "PresaDiretta" andato in onda il 6 febbraio 2017 - RaiTre)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 27 giugno 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*" e, in particolare, l'art. 32-quinquies;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59 recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione degli obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee*", convertito dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;

VISTA la richiesta presentata in data 3 maggio 2017 (prot. n. 29360) con la quale gli avv.ti Eva Maschietto e Massimo Maggiore, in nome e per conto del Centro di Coordinamento RAEE, hanno chiesto all'Autorità di ordinare, ai sensi dell'art. 32-quinquies del D.lgs. n. 177/2005, alla società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. la rettifica di quanto trasmesso nel corso del programma "*PresaDiretta*" andato in onda il 6 febbraio 2017. In particolare, i richiedenti la rettifica affermano che, nell'ambito del programma "*PresaDiretta*" è stato trasmesso il servizio giornalistico "*Spazzatura elettronica*" contenente "*dichiarazioni manifestamente false e volte a gettare discredito sull'azione e ruolo istituzionale del CDC RAEE (oltre che dei singoli sistemi consorziati), in quanto ingenerano nello spettatore l'impressione del compimento di malversazioni ed abusi da parte dei consorzi a danno delle imprese di trattamento*". A tal riguardo, i richiedenti ritengono rilevante "*il contenuto dell'intervista resa dal sig. Enrico Marco Corà il quale, [...], ha denunciato [...] l'assenza di gare ad evidenza pubblica per la selezione degli impianti di trattamento dei RAEE*" e sostengono che "*tali affermazioni, che [...] non hanno trovato specifica smentita nell'ambito del Servizio Televisivo, si basano sul falso [...] presupposto che gli eco contributi siano soldi pubblici [...], e vi sia necessità*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

da parte dei consorziati del CDC RAEE di indire gare ad evidenza pubblica per individuare le imprese di trattamento dei RAEE”;

PRESO ATTO che i richiedenti la rettifica hanno comunicato all’Autorità il mancato accoglimento da parte della Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. della preventiva domanda di rettifica presentata ai sensi dell’art. 32-*quinquies* del D.lgs. n. 177/2005;

VISTA la nota del 22 maggio 2017 (prot. n. 33108) con la quale la società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A., in riscontro alla richiesta di informazioni formulata dall’Autorità (prot. n. 30963 dell’11 maggio 2017), ha rilevato, in merito ai fatti oggetto della richiesta di rettifica, in sintesi, quanto segue:

- *«la richiesta di rettifica risulta destituita di fondamento in quanto nel corso della puntata dedicata allo smaltimento della c.d. “spazzatura elettronica” è stato dato conto di diverse posizioni in merito alla gestione del servizio, con intervento di diversi soggetti portatori di differenti punti di vista, tra cui quello del direttore del Centro di Coordinamento RAEE»;*
- *non risultano esistenti i presupposti per l’esercizio dell’azione di cui all’art. 32-quinquies D.lgs. n. 177/2005, “posto che non appare lesa alcun interesse morale o materiale, né rappresentati fatti contrari alla verità, ma solo riportate opinioni in merito agli aspetti tecnico economici dello smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici, nell’esercizio del diritto-dovere di informazione e approfondimento”;*
- *atteso che «non vi è stata alcuna violazione degli interessi del Centro di Coordinamento RAEE da parte della trasmissione “Presadiretta” del 6 febbraio 2017 e che il servizio ha rappresentato i fatti secondo i principi pluralistici della completezza, lealtà e correttezza», si chiede l’archiviazione degli atti;*

PRESA VISIONE del servizio giornalistico intitolato “*Spazzatura elettronica*” trasmesso nel corso del programma “*Presadiretta*” andato in onda sull’emittente “RaiTre” il 6 febbraio 2017;

CONSIDERATO che presupposto per l’esercizio del diritto di rettifica rispetto a quanto trasmesso su qualunque servizio di media audiovisivo è la falsità della notizia da rettificare, ossia la mancata corrispondenza nell’esposizione dei fatti tra il narrato e il realmente accaduto e che esula da tale ambito ogni valutazione e commento lesivi della dignità o contrari a verità, impregiudicata restando ogni eventuale rilevanza degli stessi sotto il profilo giudiziario sia penale che civile;

CONSIDERATO che, ai fini dell’esercizio del diritto di rettifica, non rileva l’intenzione meramente soggettiva degli autori del servizio giornalistico ma l’oggettivo divario tra la notizia resa e la realtà, quale sostenuta dall’istante e non contraddetta da fondate dimostrazioni contrarie;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RILEVATO, in merito al contenuto della richiesta di rettifica in questione e alla definizione degli “eco contributi RAEE” come “soldi pubblici” che, nell’ambito del servizio giornalistico “Spazzatura elettronica”, è stata trasmessa un’intervista al presidente del Comitato di Vigilanza e controllo sui RAE, sig. Sergio Cristofanetti, il quale ha affermato quanto segue: “[...] noi per questo controlliamo, sulla base della considerazione che lei ha fatto, giusta, che alla fine dell’esame quelli son soldi pubblici che tiriamo fuori io e lei”;

RITENUTO che l’affermazione dell’intervistato attiene alla circostanza che gli eco-contributi RAEE sono compresi nel prezzo pagato per l’acquisto di apparecchiature elettriche ed elettroniche (“soldi [...] che tiriamo fuori io e lei”) e non ad una vera e propria qualificazione di tali eco-contributi come risorse o fondi statali, e che tale connotazione appare di evidente percezione per il telespettatore, tenuto conto della formulazione dell’affermazione stessa e del contesto in cui essa è stata resa;

RITENUTA, inoltre, infondata la richiesta di rettifica volta ad affermare l’insussistenza di obblighi “di legge a carico del CDC RAEE, né dei sistemi consorziati di indire gare ad evidenza pubblica per individuare le imprese di trattamento dei RAEE”, in quanto nel corso del servizio giornalistico in questione, ed in particolare nell’ambito dell’intervista al sig. Cristofanetti, viene precisato che i consorzi RAEE sono “consorzi di diritto privato”;

RILEVATO che nell’ambito del servizio giornalistico “Spazzatura elettronica” è stato intervistato il direttore generale del Centro di Coordinamento dei consorzi RAEE richiedente la rettifica, il quale ha pertanto potuto illustrare il tema dello smaltimento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche fornendo la propria versione dei fatti e la propria opinione in merito. Inoltre, sempre nel corso del servizio, è stata trasmessa anche l’intervista telefonica fatta al sig. Longoni dalla giornalista Raffaella Pusceddu per avere ulteriori chiarimenti in merito “all’acquisto dei rifiuti da parte dei consorzi”;

CONSIDERATO, pertanto, che durante la messa in onda del predetto servizio televisivo risulta ampiamente rappresentata la posizione del Consorzio richiedente la rettifica;

RITENUTO, con riferimento al contenuto della richiesta di rettifica, che nel corso del servizio in questione non risulta rappresentato alcun fatto contrario a verità tale da ledere gli interessi morali e materiali del Consorzio richiedente la rettifica;

RITENUTO, pertanto, che nel caso di specie, non ricorrono i presupposti per l’esercizio del diritto di rettifica ai sensi dell’art. 32-*quinquies* del D.lgs. n. 177/2005;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 27 giugno 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi